



18881-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA

- Presidente -

Sent. n. sez. 202/2021

FRANCESCO CENTOFANTI

FRANCESCO ALIFFI

- Relatore -

UP - 19/02/2021

DANIELE CAPPUCCIO

CARLO RENOLDI

R.G.N. 44311/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito l'avvocato (omissis) del foro di CATANZARO, in difesa di (omissis) (omissis) che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RIENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 giugno 2019 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria - in parziale riforma della pronuncia, in data 18 luglio 2018, con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Locri aveva dichiarato (omissis) (omissis) colpevole dei delitti di omicidio commesso ai danni di (omissis) .

aggravato ai sensi dell'art. 577, comma 1 n. 4) cod. pen. (capo a) e di porto illegale della pistola utilizzata per consumarlo (capo b) - ha escluso la circostanza aggravante dei futili motivi e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni 16 di reclusione per il reato di cui al capo a) e in anni 1 mesi 4 di reclusione per quello di cui al capo b).

2. La Corte distrettuale, preso atto che il capo della sentenza relativo all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato non era attinto da doglianze, per quanto di interesse in questa sede:

- ha escluso la sussistenza degli elementi costitutivi della circostanza attenuante della provocazione, ritenendo, in sintonia con le argomentazioni espresse nella sentenza appellata, che l'imputato, al momento del fatto, non si trovasse, come richiesto dalla particolare figura della provocazione così detta "per accumulato" invocata dalla difesa, in una situazione di perdurante sofferenza determinata da comportamenti vessatori posti in essere nel tempo dalla vittima e che, in ogni caso, difettasse la prova che l'azione omicida fosse stata preceduta da un episodio finale con effetto scatenante;

- ha denegato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, osservando che la confessione, per quanto immediata, non fosse apprezzabile in senso favorevole all'imputato sia perché non aveva avuto una decisiva rilevanza sul piano probatorio sia perché non costituiva espressione di una sincera resipiscenza;

- ha, infine, fondato la decisione di non applicare la disciplina della continuazione fra i due reati accertati sulla esplicita negazione da parte dell'imputato di avere portato con sé l'arma da fuoco al fine di eseguire l'azione omicidiaria.

3. Avverso la sentenza lo ^(omissis), per il tramite del difensore di fiducia avv. ^(omissis), ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

3.1. Con il primo chiede l'annullamento per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione laddove ha escluso l'invocata attenuante della provocazione.

Secondo il ricorrente, la Corte ha qualificato come "fatto ingiusto", sia pure sul piano morale, la richiesta, giuridicamente legittima, di sua moglie volta ad ottenere la restituzione di un appartamento in uso al ^(omissis) senza però considerare la condotta tenuta da quest'ultimo in epoca successiva alla consegna dell'immobile e fino all'omicidio. Il ^(omissis), come concordemente riferito da tutti i testimoni, le cui dichiarazioni sono state del tutto ignorate, da quel momento in poi aveva tenuto, nei confronti suoi e dei suoi familiari, un atteggiamento



apertamente ostile e vessatorio, generando un clima di tensione, nel cui ambito anche l'attività professionale che lo stesso aveva prestato, quale avvocato del condominio ottenendo l'emissione di decreti ingiuntivi a suo carico, era stata interpretata come l'ennesimo atto ritorsivo. In siffatto contesto, si era venuto, quindi, a trovare in una condizione valutabile, quanto meno, ai fini della configurabilità della "provocazione putativa"; essa, infatti, postula che l'agente abbia percepito come "ingiusto", anche per errore ragionevole, i comportamenti della persona verso cui è indirizzata l'azione lesiva. La carica di frustrazione e di sofferenza, aggiunge il ricorrente, ha trovato un vero e proprio "fattore scatenante lo stato di ira" nell'ennesima lite immediatamente precedente al fatto omicidiario, nel corso della quale il (omissis) lo aveva minacciato, stratonandolo.

3.2. Con il secondo motivo chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen e manifesta illogicità della motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello ha svalutato la valenza probatoria della confessione considerandola il frutto di una scelta utilitaristica, senza, però, prendere in considerazione la pur incontrovertita scansione temporale attraverso cui si era sviluppata la sua condotta processuale immediatamente dopo l'omicidio. Egli, infatti, aveva, in rapida successione, pochi minuti dopo l'esplosione dei colpi: telefonato al 112 per autodenunciarsi, consegnato spontaneamente la pistola al personale intervenuto sul posto e reso ampia e dettagliata confessione, ripetendola, infine, in sede di interrogatorio formale. Fin dal primo contatto con la moglie aveva manifestato sentimenti di pentimento.

L'apporto dichiarativo reso dall'imputato, accompagnato dalla consegna dell'arma del delitto, ha, dunque, semplificato la ricostruzione dei fatti e doveva, pertanto, essere necessariamente apprezzato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, specie se considerato insieme con la sua condizione di incensurato e tenuto conto del contesto in cui era maturato il delitto.

3.3. Con il terzo motivo chiede l'annullamento della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e violazione di legge, con riferimento alla commisurazione della pena.

La Corte reggina, pur determinando la pena in misura superiore al minimo edittale, si è limitata a richiamare, assai genericamente, a giustificazione della scelta l'intensità del dolo e le modalità dell'azione.

Andava, comunque, applicata la disciplina della continuazione correttamente intendendo le precisazioni espresse nel corso dell'interrogatorio in ordine al porto della pistola. Egli, infatti, ammettendo di essere uscito di casa armato anche per paura del nipote, aveva fatto intendere di avere concepito il reato satellite come



strumentale ad una possibile azione difensiva o offensiva nei confronti del congiunto.

4. Con motivi nuovi depositati in data 3 febbraio 2021, insieme con numerosi atti allegati, lo ^(omissis) ha ribadito le censure alla sentenza in merito alla provocazione, alle circostanze generiche e alla dosimetria della pena.

4.1. Quanto alla provocazione, ha sottolineato che nessuno dei testimoni aveva fatto riferimento alla reciprocità delle contrapposizioni, riferendo soltanto di vessazioni da parte del ^(omissis)

4.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato che la confessione era stata considerata irrilevante soltanto sulla base di argomentazioni assertive ed ipotetiche sullo sviluppo e sull'esito delle indagini, nel caso in cui essa non fosse stata resa tempestivamente, e che la respiscenza era stata esclusa preferendo una ricostruzione della dinamica del fatto omicidiario, incentrata sull'esplosione di un colpo di grazia alla testa, di cui, invero, non vi era alcuna certezza.

4.3 Quanto alla continuazione, ha rimarcato che la sua esclusione si poneva in contrasto con il contenuto del capo b) dell'imputazione, a tenore del quale il porto dell'arma era finalizzato alla consumazione del reato di omicidio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il Collegio che il ricorso, proponendo censure in parte infondate ed in parte inidonee a superare il vaglio di ammissibilità, deve essere rigettato.

1. Il primo motivo, relativo alla provocazione, è privo di pregio.

1.2. In premessa vanno ricordate le coordinate ermeneutiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità *in subiecta materia*.

Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono tre diversi elementi costitutivi: lo "stato d'ira", il "fatto ingiusto altrui" ed un "rapporto di causalità psicologica" e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (da ultimo, Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894).

L'elemento costitutivo del "fatto ingiusto", ravvisabile in caso di condotte contrarie a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale, non è comunque configurabile quando la condotta della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia il




frutto di reciproche provocazioni e di ripicche sedimentatesi nel tempo (Sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, P., Rv. 261037; Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, Rv. 273556; Sez. 1, n. 26847 del 01/07/2010, Rabita, Rv. 247720).

Il fatto provocatorio ed obbiettivamente ingiusto della vittima deve, poi, realmente sussistere.

Va, infatti, ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è configurabile la "provocazione putativa" nemmeno nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale reazione a un fatto ingiusto erroneamente attribuito alla vittima, atteso che, in tal caso, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 59, comma terzo, cod. pen., secondo cui se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui (Sez. 1, n. 45322 del 19/06/2019, Piacente, Rv. 277329 ; Sez. 6, Sentenza n. 58087 del 13/09/2017, Di Lauro, Rv. 271964; Sez. 5, Sentenza n. 37950 del 20/06/2017, P.C. in proc. Battel, Rv. 270789 che ha segnalato come, a differenza dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., che rileva solo obbiettivamente, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599. cod. pen., prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione, può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'art 59, comma 4, cod. pen.).

Nella forma così detta "per accumulo", in cui la carica afflittiva generatrice dell'ira è provocata da una serie di atti contrari a norme giuridiche o a regole di primaria convivenza che si siano succeduti nel tempo, si richiede la prova anche dell'esistenza di un episodio scatenante prossimo alla reazione che, per quanto modesto, deve comunque essere idoneo a determinare sul piano della causalità psicologica l'esplosione della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo sicché, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, esso non ricorre allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e del tutto inadeguata difettando in tale eventualità il suo necessario nesso causale con l'offesa, sia pure potenziata dall'accumulo (cfr. Sez. 1, n. 28292 del 09/05/2017, Di Sero Rv. 270272; Sez. 1, n. 51041 del 08/10/2013, Mosca, Rv. 257877; Sez. 1, n. 13921 del 02/03/2010, Goti, Rv. 246658; Sez. 1, n. 40550 del 22/09/2004, P.C. in proc. Angiuoni, Rv. 230627).

In presenza di reazioni spropositate ben può affermarsi che l'agente non abbia agito in preda ad uno stato d'ira, ma piuttosto in uno stato d'animo nel quale ormai erano definitivamente prevalsi il rancore e l'odio, in quanto tali, incompatibili con l'attenuante della provocazione (Sez. 5, n. 7244 del 06/07/2015, dep. 2016, Presta, Rv. 267137; Sez. 1, n. 6909 del 14/04/1992, Pompa, Rv. 190550)




1.2. La Corte di assise di appello, sulla scorta delle emergenze probatorie, apprezzate con il sostegno di argomenti nient'affatto illogici, non si è discostata dai delineati principi.

Ha ritenuto, in primo luogo, che l'imputato, al momento del fatto, non si trovasse in una condizione psicologica rilevante ai fini della configurabilità dell'attenuante in esame, neanche nella forma per accumulo, evidenziando il difetto sia della permanenza di uno "stato di ira" generato dalla reiterazione di comportamenti "ingiusti", sia di un ultimo episodio quale fattore scatenante la reazione

Al riguardo, non ha affatto escluso che la vittima, dopo la perdita in favore della zia, coniuge dell'odierno imputato, della disponibilità dell'appartamento utilizzato come studio professionale, avesse tenuto, così come riferito dall'imputato, dai suoi più stretti congiunti e da alcuni condomini, un atteggiamento arrogante, ma ha ritenuto siffatta condotta, sul piano della qualificazione giuridica necessaria ai fini dell'applicazione dell'art. 62 n. 2) cod. pen., non "ingiusta" perché, a sua volta, provocata da altra più risalente condotta che, in disparte del suo carattere "moralmente ingiusto", aveva generato dopo la consegna dell'appartamento e fino all'attualità un clima di contrapposizione con alternanza di atti ostili reciproci. Il (omissis), infatti, aveva iniziato le condotte scorrette addebitategli - che, peraltro, non erano mai andate oltre i rimproveri ed i gesti di sfida anche in pubblico - sol perché si era sentito "tradito" dalla zia, attivatasi a seguito della rinuncia degli altri eredi, per ottenere il rilascio dell'immobile di proprietà dei nonni di cui aveva per molto tempo avuto la disponibilità a titolo di comodato, ma a tali condotte, lo (omissis) ed i suoi familiari ne avevano opposte altre di pari natura ed intensità, dando, in tal modo, vita ad una permanente conflittualità in cui ciascun contendente recriminava di avere subito dei torti dall'altro, al punto che i componenti del nucleo familiare dello (omissis) consideravano espressione di ostilità financo lo svolgimento dell'attività professionale da parte del (omissis): sol perché, sia pure apparentemente legittima tanto da essere stata avallata in sede giudiziaria, aveva avuto ripercussioni negative sul loro patrimonio. Significativamente i condomini, le cui dichiarazioni non sono state affatto trascurate, ma, al contrario, valutate attraverso il richiamo alla meticolosa disamina contenuta nella sentenza di primo grado, hanno fatto riferimento a discussioni animate e ad alterchi tra lo (omissis) ed il (omissis) indicati indistintamente come contendenti, senza mai individuare nell'uno o nell'altro la parte soccombente o, comunque, vittima delle angherie del rivale.

Altrettanto rigorosa è la giustificazione sull'insussistenza del "fattore scatenante", fondata sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in merito ad un'aggressione violenta ordita la stessa mattina dell'omicidio ai suoi



danni dal (omissis), rispetto alla quale aveva reagito, soprattutto dopo l'esternazione di pesanti minacce rivolte alla figlia, sfogando sul nipote il rancore accumulato nel periodo precedente.

Con valutazione esente da vizi logici, la Corte reggina ha considerato la versione dell'imputato tardiva e interessata. Lo (omissis), infatti, solo in sede di interrogatorio e senza averne fatto cenno nell'immediatezza, aveva riferito dei due incontri con il nipote, precedenti il tragico epilogo, nel corso dei quali quest'ultimo, tra l'altro, aveva brandito un sbarra di ferro e lo aveva preso per il bavero della giacca violentemente stratonandolo. Tale ricostruzione, però, non aveva trovato alcuna conferma: non solo la sbarra, pur attivamente ricercata, non era stata trovata là dove avrebbe dovuto essere, ma gli esami medico legali non avevano rivelato tracce di colluttazione violenta né sul corpo della vittima né su quello dell'imputato.

Infine, non presta il fianco a critiche, di natura logica e giuridica, neanche l'argomento di chiusura dei giudici di appello secondo cui, anche a volere prestare credito alla versione fornita dall'imputato, l'invocata provocazione non poteva, comunque, essere riconosciuta per il difetto del presupposto dell'adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del presunto "fatto ingiusto", in ragione della evidente sproporzione tra l'esplosione dei colpi di arma da fuoco e le reiterate condotte ostili addebitate al (omissis) (rimproveri, sguardi di disprezzo, mancata chiusura del portone del palazzo, repentina chiusura della porta dell'ascensore, accuse false sulla mancata restituzione della chiave di un garage), non potendo nemmeno attribuirsi rilevanza all'eventuale errore dell'agente nella valutazione di queste ultime, una volta accertato che esse erano prive di obiettivo carattere di ingiustizia perché poste in essere in risposta agli atti parimenti emulativi o nocivi provenienti dallo (omissis) e dal suo nucleo familiare.

2. Il secondo motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, laddove non sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, è infondato.

La confessione rientra tra gli elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. purché, spontanea, non dettata da intenti utilitaristici ma da effettiva resipiscenza, abbia una rilevanza significativa nel giudizio di responsabilità e sempreché il giudice di merito non ne escluda la valenza, apprezzando come prevalenti altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti (Sez. 1, n. 42208, del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224, Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454). Ciò è tanto vero che il beneficio previsto dall'art. 62 bis cod. pen. può essere legittimamente negato



se le dichiarazioni confessorie si sostanzino nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa o forniscano un apporto probatoriamente inerte o neutro


Orbene, la Corte distrettuale - a prescindere dalle valutazioni prognostiche sulla portata limitata dell'apporto informativo delle dichiarazioni dello ^(omissis) a fronte delle chiare emergenze sul suo coinvolgimento, desumibili sin dall'immediatezza dalla notorietà dei contrasti con il nipote e dall'impiego della pistola legalmente detenuta - ha decisamente osservato che la confessione non era indicativa di uno stato di resipiscenza, sottolineando, a questo proposito che l'imputato, ben prima di incontrare la moglie alla quale aveva chiesto perdono, nel comunicare per telefono alle forze dell'ordine di avere appena ucciso il nipote, lungi dal dimostrare, quanto meno, la consapevolezza della gravità del gesto compiuto e dall'esternare un minimo senso di colpa, aveva spontaneamente appellato la vittima con espressioni offensive definendolo, senza giri di parole, un "pezzo di merda". Ha, poi, aggiunto che siffatto tipo di confessione, a tutto concedere, costituiva un fattore positivo nettamente recessivo rispetto alle modalità particolarmente efferate di consumazione del fatto, con l'esplosione di ben tre colpi di arma da fuoco in direzione di organi vitali, di cui l'ultimo alla testa.

3. Il terzo motivo, relativo alla commisurazione della pena e alla disciplina della continuazione, è generico e propone censure, comunque, manifestamente infondate.

La Corte reggina ha indicato nell'intensità del dolo e nelle modalità dell'azione delittuosa gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. tenuti presenti nella determinazione misura della pena inflitta per le due violazioni accertate. Sia l'una che le altre sono state concretamente apprezzate in più passi della motivazione laddove si è ripetutamente sottolineato la pervicacia della volontà omicida e l'efferatezza dell'intero fatto omicidiario (cfr., tra le altre, pag. 14)

Quanto alla continuazione, il ricorrente non si è confrontato con l'argomento posto a supporto della decisione negativa ossia la non iniziale coesistenza nella mente dell'agente dell'intenzione di portare illegalmente in luogo pubblico la pistola e di quella di consumare l'omicidio, plausibilmente desunta dalle stesse dichiarazioni rese sul punto dall'imputato, il quale aveva categoricamente escluso di avere portato con sé l'arma per commettere l'omicidio, precisando di averlo fatto per un'abitudine, ormai acquisita da tempo, legata ad esigenze di difesa personale.

L'obiezione che tale accertamento sia incongruente rispetto al contenuto del capo b) dell'imputazione - nel quale è espressamente contestato allo ^(omissis) di avere portato in luogo pubblico la pistola "al fine di eseguire il reato di omicidio" - non tiene conto che già il Giudice dell'udienza preliminare, coerentemente con le



conclusioni raggiunte in tema di continuazione, aveva escluso tale finalità eliminando l'aggravante del nesso teleologico.

4. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616., comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 19 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Filippo Casa

